

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI  
L U C C A**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 487 DEL 30/12/2011**

Oggetto: Provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali ai sensi dell'art. 2490 codice civile.

**IL DIRIGENTE**

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti, che disciplinano, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamata la Delibera n. 44/2006, con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e l'incarico successivamente attribuito dal Segretario Generale con determinazione n. 558/2010

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Richiamato l'art. 2490 del codice civile, ultimo comma, secondo cui, qualora il liquidatore di una società di capitali non depositi il bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495;

Ritenuto, dato il tenore letterale della norma secondo cui le società devono aver omesso il deposito del bilancio per "oltre" tre anni, di dare indicazione al Registro delle Imprese affinché sia accertata l'omissione relativamente agli esercizi 2007 - 2008 - 2009 - 2010;

Informato il Giudice del Registro circa il procedimento d'ufficio attivato e l'istruttoria svolta (prot. n. 509 del 9.1.2008) e preso atto della successiva comunicazione pervenuta (prot. n. 1541 del 25.1.2008) con cui lo stesso

Giudice, ha concordato con l'ufficio che le società per le quali sia stata accertata l'esistenza dei presupposti indicati dalla norma in oggetto, vengano cancellate con determinazione del Conservatore, non essendo riconducibile il provvedimento d'ufficio di cui all'art. 2490 al genus "iscrizioni d'ufficio" disciplinato dall'art. 2190;

Ricordato che in seguito ai controlli attivati anche per il tramite della società di informatica, è stato possibile stilare l'elenco delle società di capitale (escluse le cooperative), che risultano in liquidazione da una data antecedente a quella dell'omesso deposito considerato dall'art. 2490 cc., e verificato che tali società non hanno effettivamente depositato i bilanci di esercizio per gli anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010;

Accertato che l'elenco di società di cui al punto precedente è stato anche pubblicato sul sito della Camera di Commercio allo scopo di dare ampia diffusione alle procedure attivate dal Registro delle Imprese;

Preso atto che per le società come sopra individuate è comunicato al liquidatore, mediante raccomandata AR, il preavviso di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 con assegnazione di un termine di 30 giorni durante i quali è possibile effettuare, in alternativa:

- il deposito dei bilanci di esercizio 2007 - 2008 - 2009 - 2010;
- il deposito del bilancio finale di liquidazione e dell'istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
- il deposito di una memoria a firma del liquidatore, in cui sono esposte le ragioni per le quali si chiede l'interruzione del procedimento d'ufficio di cancellazione (ad es. perché vi sono ancora attività/passività da liquidare; perché la società, pur inattiva, è tuttora titolare di quote di partecipazioni in società o di immobili; perché la società è coinvolta in un giudizio pendente ecc.);

Verificato per le società di cui all'elenco allegato alla presente determinazione che, oltre a sussistere le condizioni di cui all'art. 2490, non risultano depositate né la chiusura della liquidazione, né la conseguente istanza di cancellazione della società;

Accertato, per le società riportate nell'elenco allegato alla presente determinazione, che la notifica di avvio del procedimento di cancellazione non risulta pervenuta al liquidatore nonostante vari tentativi di notifica, anche per ciò effettuando controlli incrociati con la banca dati dell'Anagrafe finanziaria, (il liquidatore è risultato in ogni caso "sconosciuto" o "trasferito", ovvero l' "indirizzo insufficiente" o "errato", mentre la notifica indirizzata alla società non è ugualmente pervenuta perché la società risulta "sconosciuta", oppure tale indirizzo, risultante dagli atti societari, è ad oggi "inesatto" o "inesistente";

Accertato che in alcuni casi, evidenziati sempre nell'elenco allegato alla presente determinazione, la notifica di avvio del procedimento di cancellazione non risulta pervenuta al liquidatore poiché da accertamenti effettuati d'ufficio questi risulta deceduto, mentre la notifica indirizzata alla società non è ugualmente pervenuta perché la società risulta all'indirizzo sconosciuta, oppure tale indirizzo, risultante dagli atti societari, è ad oggi inesatto o inesistente;

Verificato, però, che la società non ha provveduto a suo tempo alla sostituzione del liquidatore deceduto e che trattasi di posizioni in stato di perdurante inattività;

Considerato che per tutte le società il allegato, oltre ad essere posizioni in stato di perdurante inattività, spesso con fallimento chiuso anche da svariati anni, ricorrono ai sensi dell'art. 2490 le condizioni per la cancellazione d'ufficio;

#### DETERMINA

1.- di cancellare dal Registro delle Imprese le società di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

3.- di dare indicazione affinché il Registro Imprese provveda a pubblicare sul sito della Camera di Commercio l'elenco delle società cancellate ai sensi dell'art. 2490 e a darne comunicazione sia all'ufficio camerale per il diritto annuale, sia all'Agenzia delle Entrate per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE  
(dr.ssa Alessandra Bruni)